

sub - ATO
M O N T E
E M I L I U S
P I A N A
D ' A O S T A

Loc. L'Île-Blonde, 2 – 11020 Brissogne (AO) - C.P. 43 Loc Autoporto – 11020 Pollein (AO)

P.I. 00586480071 - Cod. Fisc. 80005190071

Tel. 0165 761018 – Fax 0165 762674

- www.subato-plaineaosta.vda.it

Mail: info@subato-plaineaosta.vda.it

- Info@pec-subato-plaineaosta.vda.it

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CONFERITI CON MEZZI MOBILI E DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
IN FOGNATURA**



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE FOGNATURE

SAINT CHRISTOPHE – AOSTA – QUART

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CONFERITI CON MEZZI MOBILI E DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI

IN FOGNATURA

(PER IL CONFERIMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI LIQUAMI ORGANICI CONCENTRATI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E FANGHI PROVENIENTI DALLO SPURGO DI FOSSE BIOLOGICHE, FOSSE IMHOFF E DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON PREVEDONO LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI NONCHE' PER IL CONFERIMENTO ATTRAVERSO I COLLETTORI FOGNARI DI LIQUAMI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI)

INDICE

GENERALITA'

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 1
ARTICOLO 2	PROPRIETA' E NORME DI ATTUAZIONE	Pag. 1
ARTICOLO 3	NORME DI RIFERIMENTO	Pag. 2

PARTE I **CONFERIMENTO CON MEZZI MOBILI (Art. 1 punto 1)** Pag. 2

ARTICOLO 4	BACINO DI UTENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO	Pag. 2
ARTICOLO 5	ORARI DI CONFERIMENTO E QUANTITA' GIORNALIERE CONFERIBILI	Pag. 4
ARTICOLO 6	SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO - CONVENZIONI	Pag. 4
ARTICOLO 7	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO	Pag. 7
ARTICOLO 8	MODALITA' DI CONFERIMENTO	Pag. 8
ARTICOLO 9	PROCEDURE DI CONTROLLO	Pag. 9
ARTICOLO 10	RESPONSABILITA' DEL GESTORE	Pag. 10
ARTICOLO 11	TARIFFAZIONE	Pag. 10
ARTICOLO 12	CAUZIONI – FATTURAZIONI	Pag. 11
ARTICOLO 13	RESPONSABILITA' E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	Pag. 12
ARTICOLO 14	CONVENZIONI	Pag. 12

PARTE II **ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI** **SCARICATE IN PUBBLICHE FOGNATURE (Art.1 punto 2)** Pag.13

ARTICOLO 15	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	Pag. 13
ARTICOLO 16	ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE	Pag. 13
ARTICOLO 17	MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Pag. 14
ARTICOLO 18	DOMANDE DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLE FOGNATURE CONSORTILI	Pag. 16
ARTICOLO 19	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Pag. 17
ARTICOLO 20	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Pag. 19

ALLEGATO A

Pag. 20

ALLEGATO B

Pag. 21

ALLEGATO C

Pag. 22

GENERALITA'

Il presente regolamento è redatto in conformità al regolamento tecnico generale per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue fognarie del Consorzio Saint Christophe – Aosta – Quart.

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento di disciplina degli scarichi conferiti con mezzi mobili e degli scarichi industriali in fognatura definisce le modalità di conferimento presso l'impianto di depurazione consortile, di seguito denominato "Impianto di depurazione";

- 1) in particolare vengono disciplinati gli scarichi con mezzi mobili di:
 - a) fanghi provenienti dal trattamento di reflui di origine civile ed assimilabili e derivanti dallo spurgo o svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff, nonché da impianti di depurazione di tipo esclusivamente biologico privi di sistemi per la disidratazione dei fanghi;
 - b) liquami organici concentrati da attività produttive;
- 2) sono altresì disciplinati gli scarichi in pubbliche fognature comunali e consortili di:
 - a) acque reflue provenienti da insediamenti produttivi.

Il presente regolamento definisce le norme per il conferimento di reflui tramite auto spurghi (parte I Art. 4.14) e le norme per lo scarico di reflui di origine produttiva in pubbliche fognature comunali e consortili (parte II Art. 15.20).

ARTICOLO 2

PROPRIETA' E NORME DI ATTUAZIONE

L'impianto di depurazione, ubicato nei Comuni di Pollein e di Brissogne – Località Les Iles -, è di proprietà del Consorzio Saint Christophe – Aosta – Quart, di seguito denominato "Consorzio".

L'impianto di depurazione, in base all'art. 1 della Legge Regionale 27/12/1991 n. 88, è autorizzato al ricevimento e allo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nei limiti stabiliti all'art. 3 della citata legge e provenienti dal bacino di utenza come specificato all'art. 1 comma 3 punto a e come riportato nel successivo articolo 4.

Il Consorzio garantisce la gestione tecnica – operativa mediante l'affidamento in appalto di tutti i servizi di gestione, manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi e dei sistemi consortili di collegamento fognario.

E' pertanto attraverso l'attribuzione di tali servizi ad un'ideale struttura operativa esterna al Consorzio che il Consorzio intende regolamentare anche la disciplina degli scarichi di cui il presente regolamento.

La struttura incaricata, denominata qui di seguito "Gestore", assume piena ed esclusiva responsabilità civile e penale nell'adozione di tutte le procedure operative, normative e di legge del presente regolamento, nonché nell'assunzione di tutti i controlli sugli scarichi di reflui affluenti, così come nel presente regolamento

disciplinati, con conseguente assunzione della responsabilità del costante mantenimento degli standard qualitativi prescritti per legge sulla qualità delle acque scaricate dall'impianto consortile.

In relazione a tale attribuzione il Gestore deve ottemperare a tutte le prescrizioni imposte per legge in materia di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque reflue; in particolare il Gestore è tenuto al mantenimento e registrazione del registro di carico e scarico per rifiuti speciali, del mantenimento e aggiornamento del registro dei con feritori; il Gestore deve segnalare al Consorzio tutte le variazioni che determineranno aggiornamento delle convenzioni, tutte le anomalie e i mancati rispetti del presente regolamento, tutte le proposte di revoca e annullamento delle autorizzazioni al conferimento; il Gestore deve inoltre presentare i rendiconti mensili contenenti quantità trattate e analisi dei reflui suddivise per tipologia, per utenti allacciati e per con feritori al fine di permettere al Consorzio le fatturazioni relative al servizio.

ARTICOLO 3

NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti ed in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, nonché alle:

- a) "DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SMALTIMENTO DI LIQUAMI ORGANICI CONCENTRATI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E FANGHI PROVENIENTI DALLO SPURGO DI FOSSE BIOLOGICHE, FOSSE IMHOFF E DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON PREVEDONO LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI" dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 8561 del 26/09/1992;
- b) REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA "LEGGE REGIONALE 27/12/1991 n. 88";
- c) REGOLAMENTO TECNICO GENERALE DEL CONSORZIO PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FOGNARIE;
- d) "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TECNICO E OPERATIVA DELLE OPERE CONNESSE ALL'IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE E AGLI IMPIANTI COMPLEMENTARI" approvato dalla Assemblea del Consorzio con delibera n. 06/92 del 10/08/1992 e ratificata dalla Coreco con delibera n. 21648 del 10/09/1992 di altra successiva delibera di verifica n. 13/92 del 14/12/1992 visto Coreco n. 1288 del 25/01/1993.

PARTE I - CONFERIMENTO CON MEZZI MOBILI (Art. 1 punto 1)

ARTICOLO 4

BACINO DI UTENZA E LIMITI AL CONFERIMENTO

Con riferimento al comma 3, art. 1 della L.R. 88/91 possono essere conferiti mediante auto spurghi i reflui provenienti dai seguenti Comuni:

Allein, Antey St. Andrè, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fenis, Gignod, Gressan, Introd, Jovencan,

La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pre St. Didier, Quart, Rhemes-Notre Dame, Rhemes-St. Georges, Roisan, St. Christophe, St. Denis, St. Marcel, St. Nicolas, St. Oyen, St. Pierre, St. Rhémy, St. Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Verrayes, Villeneuve.

L'accertamento della provenienza dei rifiuti è demandato al personale addetto al ricevimento che provvederà al controllo del documento di trasporto (di cui al successivo Art. 7).

In caso di provenienza da Comuni al di fuori dell'ambito di utenza di cui sopra, il carico dovrà essere respinto e la Ditta che ha effettuato l'irregolare trasporto potrà incorrere nelle sanzioni stabilite per legge.

In via transitoria e in caso di fuori servizio del Centro di trattamento di Arnad potranno essere conferiti anche reflui provenienti dai restanti Comuni del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, previa autorizzazione regionale.

Sono ammessi al conferimento esclusivamente fanghi e liquami provenienti dal trattamento di reflui di origine civile e derivanti dallo spurgo o svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff, smaltimento di fanghi di supero (allo stato liquido) da impianti di depurazione di tipo esclusivamente biologico, nonché i rifiuti liquidi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni industriali ed i fanghi di supero prodotti da impianti di depurazione di tipo biologico dei reflui idrici di tali aziende.

I fanghi e liquami oggetto della presente normativa dovranno essere originati esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Non sono ammessi allo smaltimento liquami o fanghi provenienti da altre Regioni o dall'estero fatto salvo quanto stabilito all'art. 1 comma 2 della L.R. 27/12/1991 n. 88.

I liquami e fanghi conferiti sono quelli sotto indicati e devono comunque avere un contenuto in solidi sospesi non superiore al 9% in peso, quale parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di ricerca sulle acque (I.R.S.A.) del Consiglio nazionale delle ricerche:

- a) Liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di:
 - pubbliche fognature
 - singole abitazioni o complessi residenziali privati
 - scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi;
- b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di impianti di depurazione civile;
- c) liquami e fanghi originati da insediamenti produttivi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni di industrie alimentari e da lavorazioni i cui reflui risultino compatibili con i trattamenti biologici attuati presso i centri di conferimento.

Non possono comunque essere ammessi allo scarico liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere o luoghi di cura.

I liquami conferibili devono osservare, per i parametri indicati nella tabella allegata alla L.R. 27/12/1991 n. 88, che si riporta, i valori massimi guida previsti, fermo restando che per i parametri non riportati si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla Tabella C allegata alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive integrazioni e modificazioni.

PARAMETRO	VALORE MASSIMO
pH	5 – 9,5
COD/BOD	3
N – TOT	200 mg/l

N – NH3	100 mg/l
Tensioattivi Anionici (MBAS)	40 mg/l
Grassi ed oli animali e vegetali	100 mg/l
Oli minerali	50 mg/l
Materiali sedimentali e in sospensione, COD, BOD 5	nessun limite

ARTICOLO 5

ORARI DI CONFERIMENTO E QUANTITA' GIORNALIERE CONFERIBILI

Il conferimento all'impianto dei liquami e dei fanghi di cui agli articoli precedenti può avvenire dalle ore 8 alle ore 15 di tutte le normali giornate lavorative (da lunedì a venerdì), escluse quindi le festività infrasettimanali.

La quantità totale di liquami o fanghi da conferire mediante trasporto è stabilita in 50 mc per ogni giornata in cui è ammesso il conferimento.

Le quantità totali conferibili giornalmente comunque sono in relazione con la tipologia ed il carico inquinante del materiale, e delle condizioni di esercizio dell'impianto e potranno pertanto essere variate in più o in meno a giudizio esclusivo del Gestore in qualità di unico responsabile del costante mantenimento degli standard qualitativi prescritti per legge sulla qualità delle acque scaricate.

Il conferimento di liquami potrà quindi essere temporaneamente sospeso sia per il raggiungimento della sopradetta quantità giornaliera di riferimento, sia per motivate esigenze connesse con il funzionamento dell'impianto di depurazione.

Il conferimento, per le ragioni sopra menzionate, potrà essere effettuato solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi in orario di ufficio presso la sede dell'impianto di depurazione.

ARTICOLO 6

SOGGETTI AMMESSI AL CONFERIMENTO – CONVENZIONI TRASPORTATORI

Conferimento di fanghi provenienti dallo spurgo di fosse biologiche, fosse Imhoff e da impianti di depurazione privi di sistemi per la disidratazione dei fanghi.

Con le limitazioni precisate nei precedenti art. 4 e 5, possono accedere al Centro solo Ditte trasportatrici che abbiano stipulato apposita convenzione con il Consorzio, abbiano versato la cauzione e siano in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di trasporto dei rifiuti, nonché di tutta la documentazione, debitamente compilata, prevista per il trasporto dei detti rifiuti.

In particolare si precisa che lo scarico sarà consentito, previa apposita convenzione, esclusivamente alle Ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di spurgo di liquami e fanghi e relativo trasporto;
- autorizzazione Regionale per l'esercizio di trasporto dei rifiuti speciali in oggetto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 915 del 10/09/1982;
- iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti attività di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M. 21/06/91 n. 324.

Le Ditte dovranno inoltrare preventivamente all'Assessorato Regionale della Sanità domanda di autorizzazione al conferimento dei reflui presso l'impianto Consortile contenente i seguenti elementi:

- a) ragione sociale ed indirizzo della Ditta;
- b) codice fiscale e partita IVA;
- c) quantitativo massimo presunto conferibile per giorno e per settimana presso i suddetti impianti;
- d) elenco degli automezzi (tipo, targa, portata, ecc.) ritenuti idonei e da adibire al trasporto dei liquami;
- e) idonea documentazione che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'autorizzazione regionale e l'iscrizione all'albo nazionale ex. D.M. 21/06/1991 n.324 per il trasporto dei rifiuti in oggetto.

Le Ditte trasportatrici dovranno inoltre rispettare le prescrizioni stabilite dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di trasporto (V. art. 3 punto a).

In particolare:

- potranno essere autorizzati al trasporto ed al conferimento dei liquami solo automezzi dotati di cisterna a chiusura ermetica e comunque omologate dai competenti organi del Ministero dei Trasporti;
- sugli automezzi dovrà essere chiaramente evidenziata la ragione sociale della Ditta e la scritta "RIFIUTI SPECIALI" secondo la normativa vigente;
- gli automezzi utilizzati per il trasporto dei liquami organici oggetto delle seguenti norme non potranno essere destinati anche al trasporto di altri reflui se non previa idonea bonifica degli stessi;
- è vietato, comunque, il trasporto di alimenti con gli automezzi che abbiano già trasportato rifiuti;
- le autobotti dovranno essere munite di idonei sistemi di attacco rapido e di opportuni raccordi flessibili;
- le autobotti dovranno essere munite di dispositivo per impedire la fuoriuscita di ghiaia o ghiaietto eventualmente aspirato;
- le autobotti dovranno essere dotate di idonei sistemi di scarico a pressione e con possibilità di regolazione della portata, che dovrà essere adeguata in base alle richieste degli incaricati addetti al ricevimento presso gli impianti di smaltimento;
- per il prelievo di campioni dovrà essere installato sulla bocca di scarico un apposito rubinetto.

Non saranno pertanto ammessi né consentiti gli scarichi ad automezzi che non adottino tutti i dispositivi sopra elencati.

Le Ditte autorizzate dalla regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti in oggetto, dovranno stipulare apposite convenzioni con il Consorzio.

In tali convenzioni dovrà essere esplicitamente riportato, oltre ai dati ed ai riferimenti sopra elencati per la richiesta di autorizzazione regionale, l'impiego al rispetto della presente normativa e di ogni sua conseguenza (tariffazione, cauzioni, responsabilità, sanzioni, ecc.).

Conferimento di liquami organici concentrati da attività produttive.

Con le limitazioni precisate nei precedenti art. 4 e 5 possono essere conferiti presso l'impianto consortile liquami organici concentrati da attività produttive, secondo le limitazioni indicate all'art. 4

Le quantità smaltibili saranno valutate, con riferimento alle qualità dei singoli reflui, da parte del Gestore dell'impianto di depurazione, tenuto conto dei carichi inquinanti complessivamente in afflusso (sia dai liquami di fognatura, sia dallo smaltimento dei fanghi conferiti), sempre nel rispetto dei valori ammessi all'impianto secondo quanto stabilito all'art. 5

La responsabilità circa l'accettazione di liquami organici e la relativa quantità smaltibile compete pertanto esclusivamente al Gestore dell'impianto in qualità di soggetto unico responsabile del costante mantenimento degli standard qualitativi prescritti per legge sulla qualità delle acque scaricate all'impianto consortile.

In particolare la procedura da seguire nel caso di richiesta da parte di insediamenti produttivi interessati allo smaltimento di proprio liquami organici è pertanto la seguente:

- la Ditta dovrà presentare richiesta di smaltimento al Consorzio specificando:
 - natura ed origine dei propri liquami;
 - quantità da smaltire, separatamente specificata in quantità per singolo conferimento, quantità massima giornaliera, quantità media e massima mensile, quantità media e massima annuale;
 - analisi chimica del liquame eseguita da laboratorio autorizzato, almeno per i seguenti parametri: pH, COD, BOD, Solidi Sedimentabili, Solidi Sospesi, Grassi Animali e Vegetali, Tensioattivi, Azoto Totale ed Ammoniacale, Metalli pesanti.
- La Ditta deve rilasciare specifica dichiarazione che lo scarico per il quale si richiede l'autorizzazione al conferimento non è assoggettato alla disciplina del Decreto Legislativo n. 133/92.

Il Consorzio trasmetterà la richiesta al Gestore il quale provvederà ad effettuare tutte le verifiche ed i sopralluoghi presso l'insediamento produttivo interessato al fine di accertare la veridicità dei dati forniti.

Il Gestore potrà a suo insindacabile giudizio procedere ad ulteriori controlli prelevando campioni per analisi dei già citati parametri o di altri ritenuti necessari; valuterà quindi la possibilità tecnica di ricevere presso l'impianto il refluo in esame, determinando le quantità massime conferibili e le concentrazioni massime degli inquinanti presenti; di ciò ne darà comunicazione scritta al Consorzio dichiarando nel contempo di garantire la compatibilità del refluo idrico con il ciclo depurativo e di assicurare il mantenimento del rispetto dei limiti qualitativi allo scarico.

L'autorizzazione è subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Consorzio a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo, come previsto dall'art. 15 della L. 319/76 così come modificata dalla L. 650/79.

Il Consorzio determinerà in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda; il Consorzio stesso, completata l'istruttoria, provvederà a richiedere la liquidazione definitiva di tutte le spese sostenute.

Il Consorzio procederà a stipulare apposita convenzione con la Ditta richiedente.

In tale convenzione dovranno essere chiaramente riportate tutte le condizioni ed i vincoli tecnici individuati dal Gestore a cui la Ditta richiedente dovrà rigorosamente attenersi, oltre all'impegno che la Ditta stessa deve accettare circa il rispetto della presente normativa e di ogni sua conseguenza (tariffazione, cauzioni, responsabilità, sanzioni, ecc.).

Solo dopo la completa esecutività della convenzione, il servizio di smaltimento potrà essere attivato presso l'impianto consortile.

La Ditta autorizzata allo smaltimento dovrà avvalersi di trasportatori autorizzati e già convenzionati con il Consorzio; se vorrà procedere al conferimento con i propri mezzi dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte: in questo caso la convenzione dovrà contenere tutte le prescrizioni relative anche al trasporto.

ARTICOLO 7

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO

Il trasporto di reflui organici concentrati, di liquami provenienti dallo spurgo di fosse Imhoff o dallo smaltimento di fanghi di supero da impianti biologici sia di proprietà privata che comunale dovrà essere accompagnato da apposita Bolla di trasporto predisposta dalle ditte autorizzate sulla base del fac-simile che sarà fornito dall'Assessorato della sanità ed Assistenza Sociale.

Tale bolla verrà emessa in tre copie:

un esemplare del documento resta al produttore del rifiuto, mentre le altre due copie controfirmate dal mittente vengono consegnate al vettore, che le esibirà ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza e controllo (Vigili Urbani, Guardie di Finanza, ecc.).

Di queste due copie un esemplare verrà consegnato al destinatario per la depurazione e la seconda rimarrà al trasportatore, convalidata dal timbro di ricevimento.

Gli addetti all'impianto di depurazione, accetteranno esclusivamente quelle consegne di liquami da trattare che risultino accompagnate dalla sopra descritta documentazione.

Non è consentito l'uso di detti bollettari per il trasporto di rifiuti non prodotti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Gli addetti al ricevimento verificheranno al momento del conferimento e per quanto è nella loro possibilità, la completezza ed esattezza di compilazione del documento.

Il documento di accompagnamento dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni:

- estremi d'identificazione della Ditta di autotrasporto;
- targa dell'autobotte che esegue il prelievo;
- produttore del rifiuto: denominazione, domicilio, sede di esazione e n. telefonico;
- codice fiscale o partita IVA del produttore del rifiuto;
- individuazione della natura dei liquami con l'indirizzo o la località dell'impianto di provenienza;
- denominazione ed indirizzo dell'impianto destinatario per lo smaltimento del rifiuto;
- causale del trasporto;
- quantità presunta;
- data e ora del trasporto;
- firma leggibile del responsabile dell'impianto produttore del rifiuto e dell'autotrasportatore;
- numerazione del campione prelevato di cui al successivo Art. 9 (che sarà attribuita al momento della consegna del liquame presso l'impianto di depurazione).

Presso ogni insediamento produttivo in cui si producano rifiuti liquidi da smaltire di cui alle presenti disposizioni dovranno essere tenuti gli appositi registri di carico e scarico per rifiuti speciali, riportanti gli

identici estremi ed indicazioni già elencate per il documento di trasporto e riportanti inoltre, per ogni singolo prelievo, anche il numero del documento di trasporto.

La tenuta di tali registri non è obbligatoria per i Comuni ed i privati produttori dei liquami o fanghi di cui trattasi.

Identico registro sarà compilato, da parte del personale del Gestore addetto al ricevimento.

I sopraddetti registri dovranno essere sempre conservati presso ogni impianto interessato (sia esso produttore o destinatario per lo smaltimento) ed a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I registri dovranno essere rispondenti alla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti speciali (DPR915/82 e successiva regolamentazione) e dovranno essere vidimati dal competente ufficio del registro.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il trasporto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni regionali di cui al presente art. 3; in particolare deve essere conforme alle prescrizioni relative alle caratteristiche dei mezzi impiegati per la raccolta ed il trasporto e alla documentazione necessaria per il trasporto e il conferimento finale (art. 6).

Prima dello scarico il soggetto interessato dovrà presentarsi negli orari stabiliti al personale dell'impianto, i, quale provvederà al prelievo di un campione di rifiuto; le modalità relative al prelievo e ai controlli sono riportate al successivo art. 9.

L'accertamento della quantità conferita verrà effettuato sulla base di scontrini di pubblica pesatura riportanti peso lordo e tara.

Verrà pertanto utilizzata, ai fini di ogni ulteriore verifica e contabilizzazione, l'effettiva quantità conferita dal singolo soggetto interessato.

Lo scarico sarà effettuato dal trasportatore su indicazioni e istruzioni del personale del Gestore, addetto al ricevimento.

Lo scarico avverrà unicamente con lo'utilizzo delle pompe di cui è dotato l'automezzo, ed esclusivamente alla presenza del personale dell'impianto.

Il transito all'interno dell'impianto deve avvenire secondo le istruzioni del personale del Gestore nella più scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza.

Gli automezzi potranno restare all'interno dell'impianto per il tempo strettamente necessario alle operazioni suddette.

La responsabilità civile e penale per ogni danno causato a cosa o persona nell'impianto sarà a carico totale del trasportatore.

Ogni onere relativo a pesatura, autorizzazioni, registrazioni, è a carico del conferitore.

Il Consorzio e il Gestore declinano ogni responsabilità di carattere civile e penale nei riguardi di qualsiasi incidente che abbia a verificarsi durante le operazioni all'interno del recinto del Centro sia al mezzo che al personale della Ditta conferitrice.

ARTICOLO 9

PROCEDURE DI CONTROLLO

Il trasportatore si deve presentare al personale addetto al ricevimento dirigendosi in aree di sosta appositamente predisposte; sarà cura del personale addetto all'impianto provvedere al prelievo di un campione di liquido di volume idoneo: su una prima aliquota verranno eseguiti i controlli preliminari per stabilire l'accettazione del prodotto e autorizzare lo scarico; dallo stesso campione contraddistinto con un numero progressivo verranno prelevate due aliquote poste in contenitori sigillati e con etichette riportanti i dati che contraddistinguono il campione e le firme del conducente.

Su richiesta del conducente verrà consegnata all'interessato una terza aliquota chiusa adeguatamente in un contenitore del tutto anonimo.

Tali operazioni devono essere riportate su apposito verbale di prelievo controfirmato dal trasportatore.

Solo dopo aver ottemperato a queste incombenze e ottenuta l'autorizzazione verbale, il conducente dell'autobotte potrà procedere alle operazioni di scarico eseguite in presenza del personale dell'impianto.

I campioni prelevati per ogni singola partita conferita dovranno comunque essere conservati opportunamente condizionati o refrigerati per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni successivi alla data di conferimento.

L'effettuazione di analisi per qualsiasi parametro (anche in aggiunta a quelli indicati alla Tabella di accettabilità di cui alla L.R. 88/91) è demandata al Gestore: in caso di dubbio circa la provenienza di liquame conferito potranno essere effettuati i necessari accertamenti, anche dopo avvenuta l'autorizzazione allo scarico, su una delle due aliquote di campione prelevate.

In caso di verificata anomalia al processo depurativo interessato al flusso dei liquami smaltiti ed imputabile a sostanze o concentrazioni non ammesse nei liquami conferiti e smaltiti, dovranno essere eseguite le necessarie analisi di laboratorio sulla prima aliquota di tutti i campioni di liquami conferiti nelle giornate immediatamente precedenti il manifestarsi dell'anomalia.

Nel caso i risultati individuino partite con sostanze o concentrazioni non ammesse, dovranno essere applicate le procedure previste all'art. 23 (analisi dei campioni e garanzie per l'interessato) del Decreto Legislativo 28/07/89 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

In ogni caso, a prescindere dai risultati delle analisi ufficiali di cui sopra, i trasportatori cui i campioni si riferiscono, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento.

Tali sanzioni verranno ritirate solo dopo l'accertamento che i risultati analitici di verifica hanno avuto esito favorevole per il conferitore.

Il costo delle analisi di controllo eseguite verrà addebitato al trasportatore solo in caso di non rispetto della Tabella di accettabilità; tutte le eventuali analisi di controllo eseguite non verranno viceversa addebitate ai trasportatori, intendendosi il costo compreso nelle tariffe di smaltimento.

Gli accertamenti analitici dovranno essere effettuati nel tempo massimo di 2 ore, trascorse le quali il carico potrà essere motivatamente rifiutato o accettato sotto riserva.

Il Gestore dovrà accertarsi che il trasportatore utilizzi automezzi e attrezzature rispondenti ai disposti di cui all'art. 6 ed a corrette norme e procedure di sicurezza e di igiene.

Il Gestore deve rifiutare l'accesso a automezzi non rispondenti a quanto sopra e deve darne immediata comunicazione al Consorzio.

ARTICOLO 10

RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Fatti salvi i dispositivi e le sanzioni previste per legge, che riguardano le responsabilità dei trasportatori, è fatta carico al gestore dell'impianto consortile ogni responsabilità riguardante il buon funzionamento depurativo, meccanico, idraulico ed elettrico dell'impianto.

Sono attribuite al Gestore le responsabilità circa il rispetto della qualità delle acque scaricate secondo le disposizioni di legge (art. 2, 5, 6).

In relazione a ciò è facoltà del Gestore di far sospendere lo scarico di eventuali partite ritenute non conformi alle prescritte tabelle: il trasportatore non potrà eccepire per tale procedura o pretendere indennizzi per fermo macchina.

ARTICOLO 11

TARIFFAZIONE

L'onere per la depurazione dei liquami conferiti è a carico degli utenti interessati allo smaltimento.

Nel caso dei fanghi provenienti da svuotamento di fosse Imhoff o di supero da impianti biologici per la depurazione di liquami esclusivamente di tipo civile, la contabilizzazione delle tariffe verrà imputata al trasportatore autorizzato al conferimento del rifiuto, il quale a sua volta provvederà ad addebitare il relativo costo all'utente interessato.

Nel caso di smaltimento di liquami organici concentrati da insediamenti produttivi il costo sarà imputato al produttore convenzionato.

Il costo dello smaltimento è unico per l'intero territorio regionale e differenziato secondo la tipologia del reflujo ed è ricavato in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Regionale e riferite al chilogrammo di rifiuto conferito.

Tali tariffe si differenziano in:

- tariffa per lo smaltimento dei materiali di cui ai punti a) e b) dell'art. 4 (liquami e fanghi da fosse Imhoff);
- tariffa per lo smaltimento dei materiali di cui al punto c) dell'art. 4 (liquami e fanghi da insediamenti produttivi), suddivisa in:

- tariffa per liquami con concentrazione di COD<10.000 ppm
- tariffa per liquami con concentrazione di COD>10.000 ppm

ARTICOLO 12

CAUZIONI – FATTURAZIONI

La cauzione che le Ditte autorizzate al conferimento (trasporti e produttori di liquami da insediamenti produttivi) devono depositare all'atto della sottoscrizione della convenzione viene rilasciata a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nei Regolamenti di gestione, riferite particolarmente, ma non esclusivamente, a:

- a) superamenti tabellari
- b) danneggiamenti agli impianti di depurazione, in conseguenza del recapito di reflui dalle caratteristiche comunque incompatibili con il processo depurativo.

Per le Ditte autorizzate al trasporto, la cauzione è determinata in euro 2065,83 per il primo automezzo autorizzato e in euro 1032,91 per ogni ulteriore automezzo.

Per le Ditte produttrici di liquami provenienti da insediamenti produttivi la cauzione è determinata nel modo seguente:

- a) Per quantitativi inferiori a 100 mc, cauzione di euro 1.032,91;
- b) Per quantitativi oltre i 100 e fino a 1.000 mc, cauzione di euro 1.032,91 + euro 516,45 ogni ulteriore 100 mc rispetto ai 100 iniziali;
- c) Per quantitativi superiori a 1.000 mc la cauzione è di euro 5.680,96 + euro 516,45 ogni 1.000 mc (o frazione di 1.000 mc) ulteriori rispetto ai 1.000 mc iniziali;

Il Consorzio potrà, con apposito atto deliberativo maggiorare successivamente il valore delle cauzioni; in tal caso i soggetti autorizzati dovranno procedere a depositare le integrazioni derivanti da detti aggiornamenti.

Al pagamento dei costi di smaltimento i soggetti interessati provvederanno su emissione di regolare fattura (con scadenze non inferiori al mese) rilevata da parte del Consorzio.

Il mancato pagamento di detti corrispettivi nel termine di scadenza, stabilito in giorni 30 dalla data di emissione della nota di riscossione, darà diritto al Consorzio:

- a) trascorso tale periodo, ad applicare una penale pecuniaria pari al 5% dell'importo dovuto;
- b) trascorsi 60 giorni dalla data d'emissione, ad applicare una penale pari al 10% dell'importo dovuto con invio della lettera di diffida.

Il minimo della penale non sarà comunque inferiore ad euro 51.65.

Il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere sin dal decorso dei termini in lettera a) la prestazione di ulteriori servizi.

L'importo della penale sarà addebitato nella fattura relativa al periodo successivo, e comunque esatto nei modi di legge.

ARTICOLO 13

RESPONSABILITA' E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Il trasportatore autorizzato è responsabile del rispetto delle prescrizioni impartite nonché del rispetto delle caratteristiche qualitative dei liquami conferiti, in base ai valori delle concentrazioni dei parametri di carico inquinante stabiliti dalla tabella di accettabilità di cui al precedente Art. 4.

Il Gestore a cui compete ai sensi della presente normativa la responsabilità circa la qualità delle acque depurate potrà richiedere al Consorzio di applicare sanzioni pecuniarie e di prendere provvedimenti nei confronti dei trasportatori autorizzati allo scarico per ogni conseguenza derivante dall'inadempienza del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Ferma la responsabilità per fatti o omissioni perseguibili ai sensi del titolo VI della Legge 319/76 e ai sensi delle norme di legge sullo smaltimento dei rifiuti, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie (con i criteri stabiliti dalla Legge 689/81): per il superamento di uno o più parametri della tabella di accettabilità di cui all'Art. 4 verrà applicata una penale da euro 258,23 a euro 1032,91 in funzione della gravità, della recidività e del numero dei parametri superati, cui andranno aggiunte le spese di analisi di laboratorio per accertare il superamento stesso stabilite forfettariamente in euro 258,23 in ottemperanza ai disposti dell'art. 9.

Di fronte a casi di reiterate inadempienze e/o superamenti tabellari, il Consorzio, su segnalazione scritta del Gestore, potrà rescindere (anche temporaneamente) la convenzione stipulata con la Ditta in questione per il conferimento dei liquami presso l'impianto consortile.

Di fronte a casi di reiterate gravi inadempienze il Consorzio richiederà all'Amministrazione Regionale la revoca (anche temporanea) alla Ditta in questione dell'autorizzazione al trasporto dei liquami.

In caso di mancato pagamento nei termini prescritti delle penali di cui al presente articolo la somma corrisposta sarà trattenuta sulla cauzione presentata al momento della stipulazione della convenzione, fatta salva la richiesta successiva di integrale ricostituzione della cauzione stessa, in assenza alla quale la Ditta perderà l'autorizzazione allo scarico.

ARTICOLO 14

CONVENZIONI

Per poter effettuare ogni tipo di conferimento presso l'impianto di depurazione consortile, dovranno essere stipulate apposite convenzioni di cui si allega fac-simile.

Più precisamente:

- nel caso di conferimento di fanghi provenienti da spurgo di fosse biologiche, fosse Imhoff e da impianti di depurazione a servizio di insediamenti civili, deve essere stipulata una convenzione tra Consorzio e trasportatore
- nel caso di conferimento di liquami organici concentrati provenienti da attività produttive deve essere stipulata una convenzione tra Consorzio e produttore (V. allegato B).
Qualora il trasporto sia effettuato da un soggetto diverso dal produttore, anche il trasportatore dovrà essere convenzionato come per il caso precedente.

PARTE II - ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SCARICATE IN PUBBLICHE FOGNATURE (Art. 1 punto 2)

ARTICOLO 15

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi sono ammesse nelle pubbliche fognature a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità di sistemi pubblici di raccolta, trasferimento e depurazione.

Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 1-quater della Legge 8/10/76 n. 690 e ai sensi della L.R. n. 59/82, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme amministrative previste per insediamenti civili; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua ricevente.

ARTICOLO 16

ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE

1) SCARICHI DI INSEDIAMENTI A CIVILI

- Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti assimilabili a civili ai sensi dell'art. 1-quater della L. 8/10/76 n. 690 e ai sensi della L.R. n. 59/82 (adibiti cioè allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, ristorativa, scolastica, sanitaria e a prestazioni di servizi) sono sempre ammessi, fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni particolari da parte del Consorzio in relazione alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento. In ogni caso gli scarichi di insediamenti, comunque assimilabili a civili, in pubblica fognatura non necessitano di autorizzazione esplicita ai sensi della L. 319/76, fatte salve le eventuali prescrizioni in materia di tutela della salute pubblica emanate dalla competente autorità sanitaria.

2) SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- Tutti gli scarichi di acque reflue tecnologiche, aventi come recapito finale le pubbliche fognature dell'area consortile, devono essere esplicitamente autorizzati dal Consorzio ai sensi della L. 319/76 e successive modificazioni e secondo le disposizioni della L.R. n. 88/91 per quanto attiene la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi, ferma restando la competenza del Comune nel cui territorio avviene l'immissione in pubblica fognatura per ogni altro provvedimento o intervento tecnico e/o amministrativo.

Tutti i soggetti interessati aventi come recapito finale le pubbliche fognature all'area consortile devono presentare al Consorzio domanda di autorizzazione allo scarico secondo le modalità indicate all'art. 19.

In caso di richiesta di allacciamento alle fognature consortili dovrà essere presentata domanda al Consorzio secondo le modalità indicate all'art. 18.

- Le attività di verifica ed ispezione presso gli utenti produttivi previsti dagli art. 6 e 9 della L. 319/76 così come modificati dalla L. 659/79, sono effettuati dal Personale all'uopo incaricato dal Consorzio (Gestore).

3) SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DEL D.L. 133/92

- Ricadono in questa categoria gli insediamenti produttivi con recapito finale nelle pubbliche fognature dell'area consortile aventi una delle seguenti caratteristiche:
 - attività di trattamento per conto terzi di acque contenenti le sostanze di cui all'allegato A-I del D.L. 27/1/92 n. 133;
 - scarichi idrici contenenti le sostanze di cui all'allegato B del D.L. 133/92.

- Gli scarichi degli insediamenti di cui al punto 1 devono essere esplicitamente autorizzati dal Consorzio ai sensi degli art. 5-6-7-9-10 del citato D.L.

L'atto autorizzativo, rilasciato dal legale Rappresentante del Consorzio, ha una durata di 4 anni: un anno prima della scadenza deve essere richiesto, a cura dell'utente, il rinnovo, ripresentando la documentazione completa aggiornata.

- Le autorizzazioni ai sensi del D.L. 133 sono riferite unicamente alle sostanze pericolose ed al singolo scarico e limitatamente a questi punti sostituiscono le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 319/76: queste ultime rimangono efficaci per i rimanenti parametri della Tab. C e, in ogni caso, per lo scarico complessivo dell'insediamento che deve rispettare tutti i limiti e le prescrizioni previste dalla Legge 319/76 e successive modificazioni, e della L.R. 88/91.
- In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'autorizzazione, il Consorzio ordinerà la sospensione dello scarico sino ad avvenuto adeguamento alle sopraccitate disposizioni: constatata l'avvenuta esecuzione, revocherà la sospensione, ovvero, in difetto di adeguamento, vieterà lo scarico.

In ogni caso verrà applicato il regime sanzionatorio previsto dagli art. 7 e 18 del citato D.L. 133.

- Finché non saranno emanate dal Ministero dell'Ambiente, con apposito decreto secondo quanto prescritto dall'art. 2 del citato D.L. 133/92, le norme relative al controllo della qualità degli scarichi, valgono le disposizioni riportate al precedente punto b).

ARTICOLO 17

MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Richiamato il 1° comma dell'art. 15 e in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 88/91 il Consorzio può prevedere la possibilità, in relazione alle caratteristiche di funzionalità e di potenzialità residua dell'impianto di depurazione terminale, di accettare, previa specifica dichiarazione favorevole del "Gestore" (art.2), caso per caso limiti meno restrittivi di quelli della tabella C della Legge 319/76 e successive modificazioni, a condizione che lo scarico non alteri il processo depurativo eseguito nell'impianto di depurazione e che l'effluente terminale dello stesso rientri in ogni caso nei limiti previsti dalla legge regionale 59/82.

La capacità residua dell'impianto di depurazione dovrà dal Gestore essere dimostrata tecnicamente dal confronto dei dati di progetto con le effettive caratteristiche di quantità e qualità dei liquami realmente affluenti all'impianto stesso; dovranno altresì essere indicate le prescrizioni specifiche del caso (eventuali pretrattamenti e regolarizzazioni delle portate, installazione delle apparecchiature di misurazione e

registrazione delle portate e parametri significativi, installazione di apparecchiature di campionamento automatico).

La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di liquami provenienti da attività produttive come da art. 9 della Legge Regionale n. 88/91 deve essere presentata al Consorzio e per conoscenza al Sindaco del Comune competente per territorio a termini di legge e completa di tutte le informazioni tecniche sufficienti ad individuare l'esatta consistenza dello scarico in deroga alla Tabella C della L. 319/76 e successive modificazioni, in conformità a quanto riportato all'art. 19.

Verificata, secondo le modalità sopra riportate, la compatibilità dello scarico di cui viene richiesta l'autorizzazione con la capacità residua dell'impianto di depurazione, sentito il parere dell'USL ai sensi del comma 3 art. 9 della Legge Regionale 88/91, il Consorzio rilascia l'autorizzazione provvisoria con l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni specifiche del caso.

Al fine di tutelare la continuità del processo di depurazione, qualora ad insindacabile giudizio del Consorzio ne ricorrano gli estremi, il Consorzio può prescrivere l'installazione di idonei strumenti di misura di portata e di campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi tecnologici.

Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 1 dovranno essere installati e gestiti dall'Utente a propria cura e spese e dovranno essere posizionati sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Consorzio (Gestore).

Il Consorzio inoltre può prescrivere la realizzazione anche di impianti di bilanciamento delle portate idriche al fine di regolare l'immissione degli scarichi nei collettori consortili e nelle fognature comunali, dimensionati tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto.

L'obbligo dell'installazione di tali strumenti e impianti potrà essere inserito nell'atto di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 15 della L. 319/76, così come modificato dalla L. 650/79, e secondo le disposizioni della L.R. 88/91, o riportato in atto aggiuntivo.

In caso di immissione diretta di acque tecnologiche in pubblica fognatura qualora se ne ravvisi la necessità per consentire un più significativo controllo sulla qualità degli scarichi, il Consorzio potrà imporre all'utente la realizzazione di un pozzetto per i campionamenti all'esterno dell'insediamento ed immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Il pozzetto, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il Consorzio, verrà realizzato a cura ed onere dell'insediamento produttivo nei tempi previsti dalla richiesta del Consorzio.

Qualora la Ditta non effettui il pozzetto in tempi previsti, il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire direttamente l'opera addebitando alla Ditta i relativi oneri.

L'autorizzazione definitiva verrà concessa dopo gli accertamenti previsti per legge ed è comunque sempre soggetta a revoca secondo le disposizioni di legge.

In caso di prelievo i cui risultati analitici dimostrino il superamento dei limiti di legge o dei limiti di accettabilità stabiliti dal Consorzio o l'inosservanza delle prescrizioni regolamentari ai sensi delle vigenti normative in materia, verrà effettuata la revoca dell'autorizzazione allo scarico con l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. 319/76 e successive modifiche.

La nuova autorizzazione verrà tempestivamente rilasciata a seguito di formale richiesta.

La richiesta dovrà dare conto delle cause del superamento dei limiti e delle misure adottate che consentano il rispetto dei limiti prescritti.

Anche i risultati analitici dei prelievi che rientrano nei limiti di legge verranno tempestivamente comunicati agli utenti.

Il Consorzio a proprio insindacabile giudizio, potrà in qualunque momento, in relazione alle condizioni operative e di funzionamento dell'impianto di depurazione, modificare i limiti dei parametri inquinanti autorizzati in deroga, imponendo nel contempo all'insediamento produttivo l'adozione dei provvedimenti volti a ottenere il rispetto di quanto prescritto.

ARTICOLO 18

DOMANDE DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLE FOGNATURE CONSORTILI

Qualora ricorrano le circostanze il Consorzio potrà, di concerto con le Autorità competenti e con l'Amministrazione Comunale interessata, rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta degli scarichi da insediamenti produttivi nei collettori consortili.

L'autorizzazione all'allacciamento ai collettori consortili dovrà essere richiesta al Consorzio mediante domanda in bollo e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente, proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- richiesta esplicita di allacciamento precisando le tipologie degli scarichi (civili, produttivi, di acque bianche e assimilabili);
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento al collettore consortile, via e numero civico;
- nella domanda dovranno essere riportate le cause che rendono impossibile convogliare i suddetti scarichi nei canali di fognatura comunali.

Si dovrà allegare alla domanda un progetto in quadruplica copia debitamente firmato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:

- 1) Relazione tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dall'insediamento, nonché, se di origine industriale, le loro caratteristiche qualitative, i cicli produttivi, le fonti di prelievo, i tipi di apparecchi misuratori adottati ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione; devono essere inoltre descritti gli eventuali sistemi di depurazione e le modalità di smaltimento dei fanghi.
- 2) Planimetria generale della zona, scala 1:1000 estesa ad un raggio di almeno 250 mt. dal punto di immissione nella rete consortile con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore consortile.
- 3) Planimetria in scala non inferiore a 1:500 riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i percorsi delle reti di fognatura interna separate per tipologia (bianche, di processo e civili) con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore consortile.
Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale.
- 4) Sezione in scala 1:100 che riporti il profilo della fognatura con le relative pendenze, che dovranno essere maggiori o uguali al 3%, dal pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di

possibile immissione nel collettore consortile, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.

- 5) Particolari in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento al collettore consortile e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
- 6) Concessione edilizia.
- 7) Bollette dell'acqua relative all'ultimo anno di esercizio, denuncia annuale dei consumi di acqua e dei relativi scarichi.

L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Consorzio a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo, come previsto dall'art. 15 della L. 319/76 così come modificata dalla L. 650/79. Il Consorzio determinerà in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda; il Consorzio stesso, completata l'istruttoria, provvederà a richiedere la liquidazione definitiva di tutte le spese sostenute.

Inoltre nel caso di allacciamenti a fognature private che già recapitano nel collettore consortile l'utente dovrà produrre oltre alla documentazione precedentemente riportata anche il nulla osta del proprietario della fognatura privata.

Qualora in una fognatura privata, immessa direttamente nel collettore consortile recapitino più di due insediamenti produttivi, prima dell'allacciamento al collettore consortile dovrà essere installato un misuratore di portata, a cura ed onere del proprietario della fognatura.

Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con il Consorzio.

In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere il Consorzio con addebito dei costi in parti uguali ad ogni utente allacciato.

ARTICOLO 19

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La domanda di autorizzazione allo scarico di reflui da insediamenti produttivi deve essere richiesta al Consorzio e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'unità produttiva.

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione predisposta in n. 4 copie:

- 1) estratto catastale;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili;
 - le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
- l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
- le quantità e le caratteristiche chimico fisiche del recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta (allegando eventuali certificati analitici, bolle di accompagnamento per lo smaltimento dei fanghi, copia negli ultimi 3 anni della denuncia annuale dei consumi di acqua distinti per tipologia di approvvigionamento e dei relativi scarichi);
- descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un ingegnere abilitato iscritto all'albo professionale.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero degli addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero, qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;
- la dichiarazione che lo scarico non è assoggettato alla disciplina del D.L. 133/92.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

Il Consorzio tramite il Gestore, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Nel caso di domande di autorizzazione di scarico di reflui in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 88/91, oltre ai dati sopra richiesti, devono essere chiaramente individuati i parametri per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Tabella C della Legge n. 319/76 e successive modificazioni; in particolare devono essere indicate, allegando analisi chimico-fisiche, le concentrazioni medie e massime degli inquinanti presenti, intendendosi le massime come le concentrazioni limiti per la eventuale concessione in deroga dell'autorizzazione allo scarico; devono essere riportate la portata istantanea massima, oraria, media e massima, la portata giornaliera annuale e le eventuali variazioni stagionali, inoltre deve essere definita la potenzialità media e massima in abitanti equivalenti assumendo 60 g BOD5/g per abitante equivalente.

ARTICOLO 20

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (ALLACCIAMENTI)

L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Consorzio a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo, come previsto dall'art. 15 della L. 319/76 così come modificata dalla L. 650/79. Il Consorzio determinerà in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda; il Consorzio stesso, completata l'istruttoria, provvederà a richiedere la liquidazione definitiva di tutte le spese sostenute.

Il Consorzio provvederà ad autorizzare allo scarico gli insediamenti produttivi richiedenti in conformità alle disposizioni di legge e, per le richieste di autorizzazione ex art. 9 L.R. n. 88/91, secondo le procedure indicate all'art. 17.

L'autorizzazione rilasciata dal Consorzio avrà carattere provvisorio e conterrà tutti gli estremi autorizzativi (portate massime ammissibili, limiti massimi di accettabilità, ecc.) e le prescrizioni specifiche del caso; l'autorizzazione definitiva verrà concessa solo dopo l'avvenuto rispetto delle prescrizioni inpartite e dopo gli accertamenti previsti per legge.

Il Consorzio darà comunicazione dei provvedimenti autorizzativi adottati al Comune competente per territorio.

Gli insediamenti produttivi autorizzati dal Comune competente per territorio allo scarico nelle reti fognarie pubbliche dovranno, all'atto della richiesta di allacciamento delle fognature comunali ai collettori consortili e solo dopo l'autorizzazione provvisoria rilasciata dal Consorzio al Comune richiedente, presentare, in conformità ai dispositivi di cui all'art. 19, nuova domanda di autorizzazione al Consorzio.

Il Consorzio, sulla base della segnalazione del Comune competente per territorio, provvederà a inviare all'insediamento produttivo un informativo sulle modalità da seguire per la procedura di autorizzazione.

La mancata presentazione da parte dell'insediamento produttivo di tutta la documentazione richiesta entro 60 gg dalla data di comunicazione del Consorzio, determinerà l'automatico annullamento dell'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature.

La mancata segnalazione da parte del Comune competente per territorio di insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature comunali, solleva il Consorzio da qualsiasi responsabilità in termini di mancata autorizzazione allo scarico, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa nelle sedi competenti per danni all'impianto o all'ambiente naturale provocati da scarichi nei collettori consortili abusivi o non segnalati di natura nociva o tossica.

ALLEGATO A

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONSORZIO.....

CONVENZIONE TIPO TRA CONSORZIO
E TRASPORTATORI DI RIFIUTI SPECIALI

(CONFERIMENTO DI LIQUAMI ORGANICI CONCENTRATI
DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E FANGHI, COMPATIBILI
CON IL CICLO DEPURATIVO DELL'IMPIANTO
DI DEPURAZIONE)

ALLEGATO B

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONSORZIO.....

CONVENZIONE TIPO TRA ENTE GESTORE
E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

(CONFERIMENTO DI LIQUAMI ORGANICI CONCENTRATI
DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E FANGHI,
COMPATIBILI CON IL CICLO DEPURATIVO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE)

ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE

a) CAMPIONATORE PER ACQUE REFLUE

- 1) Campionatore ad aspirazione per prelievo in canali con spurgo della tubazione a campione effettuato.
- 2) Funzionamento automatico programmabile a tempo, a ciclo re iterativo, con volume di prelievo regolabile (minimo almeno 350 ml).
- 3) I singoli prelievi costituiranno un campione composito conservato alla temperatura di +4°C mediante sistema termostatico.
- 4) Dotazione di almeno 2 contenitori di raccolta campioni della capacità minima di 10 l cad.
- 5) Sistema di auto svuotamento dei campioni con comando esterno da timer programmabile settimanalmente di due ore in due ore.
- 6) Sequenza di campionamento che preveda le seguenti fasi:
 - avvio del ciclo programmato di raccolta del campione composito nel primo contenitore;
 - a ciclo completato, transizione automatica sul secondo contenitore e reiterazione del ciclo;
 - auto svuotamento del primo contenitore ed inizio immediato del nuovo ciclo di raccolta campione nel medesimo;
 - auto svuotamento del secondo contenitore ed inizio immediato del nuovo ciclo di raccolta campione nel medesimo; a campione completato si prosegue come da punto 3, in reiterazione continua.
- 7) L'apparecchiatura dovrà essere collegata alla rete di alimentazione elettrica secondo le normative vigenti.
- 8) In caso di black-out l'orologio ed il calendario intero devono continuare a funzionare, fornendo in ogni caso data e ora dell'ultimo prelievo effettuato.
- 9) Dovrà essere possibile avviare in qualsiasi momento un ciclo immediato di prelievo su comando manuale.
- 10) L'apparecchiatura dovrà essere collocata in luogo chiuso, chiudibile con lucchetto e facilmente accessibile.
- 11) La tastiera di programmazione, il timer di auto svuotamento e l'alloggiamento termostattizzato dei contenitori dovranno essere chiudibili con sportelli dotati di occhielli per la chiusura mediante lucchetto e/o per l'apposizione di sigilli.

b) MISURATORE DI PORTATA

- 1) Misuratore di portata continuo di flusso.
- 2) Sistema di misura con indicatore, registratore e totalizzatore portata.
- 3) Il sistema dovrà essere collegato alla rete di alimentazione elettrica secondo le normative vigenti.
- 4) Il sistema dovrà essere collocato in luogo chiuso, chiudibile con lucchetto e facilmente accessibile.